



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Ivrea
Sezione 01 SEZIONE UNICA

Il Giudice di Pace di Ivrea Dott.ssa FRANCESCA LOMBARDO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2022

TRA

Parte istante: [REDACTED]
rappr. e dif. dall'Avv. FRANCESCO PAOLO LIOIA [REDACTED]
rappr. e dif. dall'Avv. MANLIO ARNONE [REDACTED]
E

Controparte: VODAFONE ITALIA S.P.A. (08539010010)
rappr. e dif. dall'Avv. ALESSANDRO LIMATOLA [REDACTED]

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

La vertenza trae origine dal rapporto contrattuale intercorso fra le parti relativo alla somministrazione di servizi di telefonia presso l'utenza mobile n. [REDACTED], cod. cliente n. [REDACTED]

Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra [REDACTED] conveniva in giudizio la società VODAFONE ITALIA SPA, in persona del l.r.p.t., per sentire accogliere le seguenti conclusioni, in sintesi:

- “Accertare e dichiarare l’insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell’indebito credito ex adverso rivendicato pari ad € 227,47 relativo alla/e fattura/e e/o servizio/i di cui in premessa, ovvero disporne la ripetizione;”
- Condannare la società convenuta al pagamento delle competenze ed onorari di lite, oltre al compenso per l’attività di assistenza nella fase di conciliazione ex art. 20 del D.M. 55/2014, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro quota a favore dei procuratori entrambi antistatale, in ragione ciascuno della metà, ”

All’udienza del 16/06/2022, presente la parte attrice, si costituiva ritualmente la società VODAFONE ITALIA SPA, in persona del l.r.p.t., con comparsa di costituzione e risposta con la quale eccepiva:


- “In via preliminare/pregiudiziale: accertare e dichiarare l’improponibilità/ improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Corecom territorialmente competente;”
- Nel merito: rigettare tutte le domande proposte nei confronti di VODAFONE ITALIA SPA perché infondate in fatto e in diritto ed in ogni caso non provate;
- Con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi al difensore antistatario.”

Il giudice di pace rinviava la causa all’udienza del 23/11/2022 per consentire l’esperimento del tentativo di conciliazione e, successivamente, al 23/05/2023 su richiesta attorea.

All’udienza del 23/05/2023, l’attrice precisava di aver depositato verbale di conciliazione innanzi all’organismo Media.Con con esito negativo. La giudicante fissava udienza di precisazione delle conclusioni su richiesta delle parti.

All’udienza del 11/07/2023, le parti precisavano come da note conclusive depositate e la giudice di pace, ritenuta la causa matura per la decisione, la tratteneva a sentenza.

Motivi Della Decisione



[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da

nei confronti di

VODAFONE ITALIA S.P.A.,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara la VODAFONE ITALIA SPA, in persona del l.r.p.t., tenuta al pagamento della somma di **€ 210,74**, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a favore della sig.ra [REDACTED] a titolo di restituzione delle somme indebitamente alla stessa addebitate;
- dichiara altresì la VODAFONE ITALIA SPA tenuta al pagamento delle spese di lite disgiuntamente *pro-quota* a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, che liquida in [REDACTED] (ex D.M. n. 55/2014, scaglione fino a € 1.100,00; valori medi), oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Ivrea, il 11/07/2023.

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace:
Dott.ssa FRANCESCA LOMBARDO